REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Maristella Filomena Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **24516** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 41525, reso dall'agente contabile **SALVINO Maria** (C.F. SLVMRA68T52D086X), addetta alla riscossione dei diritti di segreteria del Comune di Belsito (CS), avente a oggetto il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2022.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 21 luglio 2026, udita la relazione del giudice relatore, sentiti l'agente contabile comparso personalmente e per l'amministrazione comunale il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Belsito dott.ssa Rosa Adelina Bruni, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace.

Fatto

1. Con relazione di irregolarità n. 72/2026 il Magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il

conto giudiziale n. 41525, reso da Salvino Maria quale agente contabile addetta alla riscossione dei diritti di segreteria del Comune di Belsito (CS) per l'esercizio finanziario 2022, depositato dal Comune con resa SIRECO n. 472469 del 6 giugno 2023 e acquisito a sistema informativo con il n. 41525, sottoscritto dall'agente contabile e "vistato per regolarità" dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con parifica della gestione disposta con determinazione n. 10 del 28 marzo 2023. Il Magistrato istruttore ha rilevato che il conto rendiconta una somma riscossa pari a € 52,76 (ricevute dalla n. 1 alla n. 36), versata con quietanze nn. 48, 66, 56 e 11 e che, tenuto conto della modestissima entità della gestione e del carattere descrittivo del documento con nota istruttoria prot. n. 725 del 25 febbraio 2025 è stato chiesto all'Ente di precisare se nel 2022 le riscossioni fossero avvenute per contanti e/o con modalità mista (PagoPA, c/c postale, POS). Con relazione prot. n. 495 del 27 febbraio 2025 il responsabile del servizio finanziario ha riscontrato che nel 2022 € 52,76 sono stati riscossi per contanti ed € 426,62 con strumenti telematici, sicché l'agente contabile ha rendicontato la gestione limitatamente alle riscossioni in contanti, non essendo stati inseriti gli incassi telematici.Il Magistrato istruttore ha quindi affrontato la questione pregiudiziale della sufficienza dei dati contabili contenuti nel documento depositato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c., osservando che ove il documento depositato in Segreteria manchi dei requisiti minimi per qualificarlo come conto giudiziale l'obbligo non può ritenersi assolto e il relativo giudizio va dichiarato improcedibile, con logica subordinazione di ogni altra questione di merito. Richiamati il fondamento costituzionale dell'obbligo di resa (artt. 81, 97, 100 e 103 Cost.; Corte cost. n. 114/1975), la nozione

generale di agente contabile desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924, l'art. 44 del R.D. n. 1214/1934, l'art. 93, comma 2, del TUEL e gli artt. 1 e 137 c.g.c., nonché la giurisprudenza costituzionale, di legittimità (Cass. S.U. nn. 13330 e 14891/2010; n. 12367/2001) e contabile (Sez. I n. 324 del 15 luglio 2008; Sez. Calabria, sent./ord. nn. 176/2022 e 58/2023), il Magistrato istruttore ha osservato che non è la modalità di riscossione, bensì la titolarità dell'operazione contabile e del maneggio del denaro pubblico a determinare la qualifica di agente contabile, e che la nozione di "maneggio" va latamente intesa, sì da ricomprendere anche chi abbia la disponibilità del denaro pubblico e il potere di disporne senza l'intervento di altro ufficio; l'obbligo di rendicontazione deve pertanto riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non le sole somme riscosse per contanti, restando ferme, anche ai sensi degli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924, le esigenze di puntuale contabilizzazione di carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenze. Ha concluso che il conto in esame, rendicontando le sole entrate per cassa, non è sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa, chiedendo, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., la rimessione al Collegio per la pronuncia sull'improcedibilità e, in caso di accoglimento, sull'eventuale opportunità di trasmissione degli atti alla Procura regionale per l'attivazione del giudizio per la resa del conto, ove non si provveda a deposito spontaneo.

2. Con decreto presidenziale n. 122/2026 del 18 marzo 2026, ritualmente comunicato unitamente alla relazione di irregolarità all'agente contabile, al Comune di Belsito e al Pubblico Ministero, è stata fissata la discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 21 luglio 2026.

3. L'agente contabile ha depositato memoria difensiva eccependo l'assenza del

presupposto oggettivo del “maneggio di denaro” quanto alla quota di € 426,62: tale somma non sarebbe stata incassata tramite piattaforme telematiche intermediate dall’ufficio (POS o applicativi PagoPA gestiti dall’agente), bensì versata dagli utenti direttamente ed autonomamente sul c/c postale intestato al Comune di Belsito , Servizio di tesoreria essendo i flussi transitati dal cittadino all’istituto postale senza alcuna intermediazione, materiale o virtuale e non avendo l’agente mai esercitato poteri di disposizione su tali somme salvo l’incasso mediante reversali di prelievo in favore della tesoreria, atto d’ufficio meramente formale e contabile. Ha dedotto altresì che l’obbligo di rendicontazione non può che estendersi alle sole risorse rientranti nella sfera di controllo e gestione del soggetto contabile, esulando dalla gestione di cassa il pagamento effettuato direttamente sul conto dell’Ente sicché l’aver rendicontato i soli € 52,76 introitati per contanti costituirebbe adempimento esatto e sufficiente degli obblighi di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. Ha concluso, in via principale, per il rigetto delle richieste della relazione n. 72/2026 e per la declaratoria di piena procedibilità, regolarità e discarico del conto; in via subordinata, per la concessione di un congruo termine per la regolarizzazione documentale, con esclusione di qualsiasi trasmissione degli atti alla Procura regionale, evidenziando di non essere più dipendente del Comune di Belsito dal 1° maggio 2026 e di non avervi prestato servizio dal 1° marzo 2025 per comando presso l’Università della Calabria, con conseguente impossibilità di accesso al sistema informatico dell’Ente. Alla memoria è stata allegata relazione integrativa del responsabile del servizio finanziario del Comune (prot. n. 2006 del 24 giugno 2026), che conferma l’esclusiva titolarità e gestione del c/c postale in capo all’Ente e l’assenza di deleghe operative o dispositive in favore dell’agente,

attestando che le somme riscosse tramite il c/c postale non sono transitate nella materiale disponibilità della dott.ssa Salvino, che non sussistono ammanchi o differenze di cassa e che gli importi incassati mediante bollettini postali risultano integralmente tracciati nell'estratto conto postale dell'Ente, manifestando piena disponibilità a integrare la rendicontazione secondo le indicazioni della Corte.

4. All'udienza pubblica del 21 luglio 2026 le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Diritto

5. In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del codice di giustizia contabile, il deposito del conto costituisce l'agente in giudizio: il giudizio di conto si instaura per effetto della sola presentazione del conto alla Corte, a prescindere dall'iniziativa della parte pubblica. Nel caso di specie il conto giudiziale n. 41525, reso da Salvino Maria, è stato depositato con resa SIRECO n. 472469 del 6 giugno 2023, sicché da tale data la gestione è devoluta alla cognizione di questa Corte.

6. Oggetto del giudizio di conto è tanto il documento contabile quanto la gestione in esso rappresentata, al fine di verificare la regolarità complessiva della gestione del denaro pubblico (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n. 720/A/1991; Corte cost. n. 292/2001). Il conto qui esaminato espone, tuttavia, le sole somme riscosse in contanti (€ 52,76) omettendo gli importi riscossi tramite strumenti telematici affluiti sul conto corrente postale intestato all'Ente (€ 426,62), pari alla parte largamente prevalente dell'entrata gestita nell'esercizio. Tale rappresentazione parziale non assolve l'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c., atteso che l'obbligo di rendicontazione dell'agente

contabile si estende all'intera gestione dell'entrata di cui è titolare e a tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti.

7. Le difese dell'agente contabile non possono essere accolte. La qualifica di agente contabile e il correlato obbligo di rendicontazione discendono dalla titolarità della gestione dell'entrata e dalla disponibilità, anche mediata, del denaro pubblico, non già dalla materiale apprensione di cassa: la nozione di "maneggio" va latamente intesa, sì da ricomprendere non solo chi materialmente riscuote, ma anche chi abbia la disponibilità del denaro pubblico in ragione della sua provenienza o destinazione e il potere di disporne senza l'intervento di altro ufficio (art. 178 del R.D. n. 827/1924; Cass. S.U. nn. 13330 e 14891/2010 e n. 12367/2001; Corte dei conti, Sez. I, n. 324 del 15 luglio 2008; Sez. Calabria, sent./ord. nn. 176/2022 e 58/2023). La dott.ssa Salvino è stata designata agente contabile addetto alla riscossione dei diritti di segreteria del Comune di Belsito e i medesimi diritti di segreteria riscossi con strumenti telematici appartengono alla stessa gestione di entrata di cui è titolare: la circostanza che tali somme siano affluite direttamente sul conto corrente postale intestato all'Ente non le sottrae all'obbligo di rendicontazione, che investe l'intera gestione a prescindere dal canale di riscossione, tanto più che la stessa deducente riconosce di avere provveduto all'incasso di dette somme mediante reversali di prelievo in favore della tesoreria. Ritenere il contrario significherebbe ridurre il conto della gestione al riepilogo della sola cassa fisica, in contrasto con la funzione di garanzia costituzionale del rendiconto giudiziale e con le esigenze di puntuale contabilizzazione di carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenze, presidiate anche dagli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924. Né rileva, in senso contrario, la parifica amministrativa della

gestione o l'assenza di ammanchi, attenendo la questione ai requisiti minimi di rappresentazione del conto e non al merito della regolarità della gestione, il cui esame resta logicamente subordinato.

8. Ne consegue che il conto giudiziale n. 41525, rendicontando le sole entrate riscosse per cassa e omettendo gli incassi telematici, è carente degli elementi necessari a rappresentare l'intera gestione dell'entrata dell'esercizio 2022 e deve essere dichiarato improcedibile.

9. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della natura meramente processuale della decisione.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24516 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 41525, reso dall'agente contabile SALVINO Maria (C.F. SLVMRA68T52D086X), addetta alla riscossione dei diritti di segreteria del Comune di Belsito (CS), avente a oggetto il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2022, dichiara:

- improcedibile il conto giudiziale in epigrafe;

- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Maristella Filomena	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 15/09/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente